

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORA, CARTA, GITTI, DEL RIO, ORIONE, MENEGHETTI,
FIORI GIOVANNINO, MARABINI, SABBATINI, TASSONE,
STEGAGNINI, CATTANEI, ARMELLA, DE CINQUE, FER-
RARI SILVESTRO, MORO, AMABILE, ZURLO, CIANNAMEA**

Presentata il 10 giugno 1981

**Modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente
la riforma del sistema previdenziale forense**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il settimo comma dell'articolo 26 (validità dell'esercizio professionale precedente all'anno 1952 solo ed esclusivamente ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, e non anche agli effetti dell'anzianità da calcolarsi per l'entità della pensione), con il primo comma dell'articolo 29 (limitazione del diritto di retrodatazione « comunque non oltre il 1952 ») e con il quinto comma dell'articolo 26 (validità del « riscatto » persino per i periodi di ex combattentismo ai soli fini di completare l'anzianità minima necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità, ma non anche agli effetti dell'anzianità per il calcolo della pensione), sono stati frustrati i diritti e le aspetta-

tive degli avvocati e procuratori anziani (pensionati e non pensionati ultracinquantatrenni, e cioè nati prima del 1927) per i quali era invece logico anche sotto il profilo sociale aspettarsi una maggiore tutela rispetto ai loro colleghi più giovani (infracinquantatrenni) ai quali, con il vantaggioso meccanismo della illimitata (unicamente per essi) possibilità di « retrodatazione » a tutti gli effetti pensionistici, è stata solo concessa la possibilità di raggiungere in ogni caso i massimi di anzianità pensionistica anche per il calcolo dell'entità della pensione.

Questa sostanziale disparità di trattamento tra i giovani e gli anziani (verranno d'ora in poi indicati come « anziani » i nati prima del 1° gennaio 1927 rispetto

ai « giovani » nati dopo tale data) ha fatto sorgere proteste e malumori tra gli avvocati anziani, i quali lamentano quanto segue:

1) che i giovani, con l'illimitato diritto alla retrodatazione e al recupero del praticantato e tenendo presente che tale praticantato inizia normalmente sui 23-24 anni, arriveranno tutti al 65° anno di età con un'anzianità utile a tutti i fini pensionistici di circa 40-42 anni, mentre invece gli anziani nati ad esempio nel 1916 nel migliore dei casi raggiungeranno la predetta età con appena 29 anni di anzianità pensionistica (utile a tutti gli effetti) pur potendo anch'essi far valere 40-42 anni effettivi tra praticantato e professione;

2) che con l'attuale meccanismo della legge 20 settembre 1980, n. 576, gli anziani vengono praticamente defraudati dei contributi da essi versati al disciolto « Ente di previdenza » che a norma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono tutti affluiti alla attuale « Cassa di previdenza e assistenza », e che essi anziani vengono addirittura privati di un diritto che era già stato da loro irrevocabilmente acquisito con l'articolo 54 della predetta legge 8 gennaio 1952, n. 6, il quale disponeva che « le somme che all'entrata in vigore della predetta legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge »;

3) che la quasi totalità degli anziani appartiene alla benemerita categoria degli ex combattenti che sotto altro aspetto è stata anch'essa danneggiata dall'attuale formulazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, in quanto con la più ampia facoltà di riscatto disposta a favore (solo apparentemente) dei predetti ex combattenti mediante il quinto comma dell'articolo 26 della legge n. 576 del 1980, è stato concesso un beneficio puramente fittizio dal momento che esso in realtà non concede nulla e non beneficia nessuno. Basta anche un semplice calcolo mnemonico, in-

fatti, per accorgersi che con i riscatti di generale applicazione previsti dall'articolo 5, secondo e terzo comma, modificati dalla legge 5 luglio 1965, n. 798 e con gli altri recuperi di anzianità disposti dal sesto e settimo comma del predetto articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, non può più esistere alcun avvocato (ex combattente o non combattente) che non possa raggiungere l'anzianità minima necessaria per maturare il diritto a pensione.

Per rendere concreto ed operante il beneficio combattentistico, gli avvocati anziani ex combattenti sollecitano quindi la estensione a loro favore quanto meno del diritto di retrodatazione anche per gli anni precedenti al 1952, o comunque la dichiarazione di utilità a tutti i fini pensionistici (e quindi anche agli effetti del calcolo dell'entità della pensione) del riscatto degli anni di guerra.

Per venire incontro alle legittime aspirazioni più sopra illustrate e per smantellare l'accusa che la riforma pensionistica forense sia stata fatta da e per gli infracinquantaquattrenni a danno degli ultracinquantaquattrenni, sono ipotizzabili tre strade tra di loro alternative a seconda che si vogliano accettare le rivendicazioni degli avvocati anziani: a) senza oneri (in tal caso basta una semplice modifica del settimo comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576); b) oppure con oneri (ed in tal caso basta rendere illimitata per tutti la facoltà di retrodatazione, sopprimendo dal testo del primo comma dell'articolo 29 le ultime parole: « e comunque non oltre il 1952 »); c) oppure limitando tali benefici ai soli ex combattenti (ed in quest'ultimo caso occorrerebbe allora modificare adeguatamente a favore di tale categoria le norme relative alla retrodatazione o al riscatto).

Poiché si ritiene che la prima soluzione sia la più giusta e la più semplice anche in relazione ai principi costituzionali di rispetto dei diritti acquisiti e di uguaglianza tra tutti i componenti di una stessa categoria di cittadini, si propone il seguente testo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il settimo comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 sono utili, a tutti i fini pensionistici della presente legge, anche gli anni di anteriore esercizio professionale ».